

ANALISI DEL MODELLO TFR3 PUBBLICATO DAL MINISTERO DEL LAVORO IL 30 GIUGNO 2026

Il modello TFR3 va compilato solo dai lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026

INFORMAZIONI CENSITE TRAMITE IL MODELLO TFR3 (per gli assunti dopo il 30 giugno 2026)

TIPO ASSUNZIONE

☐ 1) **PRIMA ASSUNZIONE** (cioè primo rapporto di lavoro dipendente nella vita del lavoratore)

☐ 2) **NON PRIMA ASSUNZIONE**

☐ prima dell'assunzione aveva conferito TFR alla previdenza complementare

☐ prima dell'assunzione non aveva conferito TFR alla previdenza complementare

(il conferimento del TFR alla previdenza complementare è rilevante solo se il lavoratore, al momento dell'assunzione da parte dell'impresa edile, è ancora iscritto ad una forma pensionistica complementare a cui aveva conferito il TFR: se ha riscattato integralmente la posizione presso la forma pensionistica a cui aveva destinato il TFR, è come se non lo avesse mai conferito alla previdenza complementare).

1) LAVORATORI DI **PRIMA ASSUNZIONE DOPO IL 30 GIUGNO 2026**

Sono quelli che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita dopo il 30 giugno 2026 (quindi è impossibile che abbiano conferito TFR alla previdenza complementare prima di tale data)

Opzioni disponibili per il lavoratore da modello ministeriale TFR3:

A. **CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR** (misure percentuali previste dal Fondo Prevedi):

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo 1% dipendente + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip.

B. **CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA A CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE** (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali previste dal Fondo Prevedi)

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale (esclude, quindi, il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione contributiva Prevedi).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione, invece, se il lavoratore li attiverà tramite il modulo di integrazione contributiva, decorreranno dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR:

C.1) SE IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3: ☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale (non include, quindi, il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione contributiva Prevedi).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione, invece, se il lavoratore li attiverà tramite il modulo di integrazione contributiva, decorreranno dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

C.2) SE IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

È dovuto il solo contributo contrattuale a Prevedi in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi: in questo caso si determina adesione contrattuale a Prevedi con decorrenza dalla data di assunzione e recupero del contributo contrattuale da tale data (anche se viene versato, ovviamente, dopo la decorrenza dei tre mesi dall'assunzione). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% sulla retribuzione tramite il modulo di integrazione contributiva.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

D. MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA (il TFR viene conferito al Fondo di Tesoreria INPS nei casi di cui alla legge 296/2006 artt. 755 e 756).

È dovuto il solo contributo contrattuale a Prevedi in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi: in questo caso si determina adesione contrattuale a Prevedi con decorrenza dalla data di assunzione e recupero del contributo contrattuale a partire da tale data (anche se viene versato, ovviamente, dopo la decorrenza dei tre mesi dall'assunzione). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente + 1% azienda tramite il modulo di integrazione contributiva con decorrenza dal mese di firma di tale modulo.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

2) LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE DOPO IL 30 GIUGNO 2026 CON TFR GIÀ CONFERITO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Sono gli assunti dopo il 30 giugno 2026 che, al momento dell'assunzione, abbiano già in essere il conferimento di TFR alla previdenza complementare

Opzioni disponibili da modello ministeriale TFR3:

A. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR (misure percentuali previste dal Fondo Prevedi):

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo % dipendente (nella misura uguale o maggiore dell'1% eventualmente già scelta dall'aderente oppure, se non l'aveva ancora attivato, in misura pari all'1%) + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip: sicuramente nel caso in cui il lavoratore non fosse ancora iscritto a Prevedi; è invece dubbio se si applichi il life cycle anche nel caso in cui il lavoratore fosse già iscritto a Prevedi e avesse già scelto il comparto di investimento: se così fosse, ciò potrebbe comportare la variazione automatica del comparto di investimento già in precedenza scelto dall'aderente.

B. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA A CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali previste dal Fondo Prevedi)

☐ 18% oppure ☐ 100%

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale (esclude, quindi, il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione contributiva Prevedi).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione, invece, se il lavoratore li attiverà tramite il modulo di integrazione contributiva, decorreranno dal mese di sottoscrizione del modulo di integrazione contributiva.

Si applica automaticamente il life cycle previsto dalla Covip: sicuramente nel caso in cui il lavoratore non fosse ancora iscritto a Prevedi; è invece dubbio se si applichi il life cycle anche nel caso in cui il lavoratore fosse già iscritto a Prevedi e avesse già scelto il comparto di investimento: se così fosse, ciò potrebbe comportare la variazione automatica del comparto di investimento già in precedenza scelto dall'aderente.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR:

C.1) SE IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3: ☐ 18% oppure ☐ 100%

C.1.1) SE IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI È GIÀ ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale + contributo % dipendente e contributo 1% azienda se già attivate dal lavoratore (altrimenti saranno dovuti dal mese di eventuale attivazione tramite il modulo di integrazione contributiva).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; i contributi % sulla retribuzione (a carico lavoratore e azienda), invece, sono dovuti dalla data di assunzione se il lavoratore li aveva già attivati prima dell'assunzione, altrimenti sono dovuti a partire dal mese di eventuale attivazione tramite il modulo di integrazione contributiva. La misura del contributo % sulla retribuzione a carico del lavoratore sarà quella già dallo stesso scelta prima dell'assunzione oppure scelta dopo l'assunzione tramite il modulo di integrazione contributiva.

Non si applica il life cycle previsto da Covip, a meno che non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

C.1.2) SE IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI NON ERA ANCORA ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

Comporta il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale.

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

La scelta nel modello TFR3 non include il versamento del contributo % dipendente e del contributo 1% azienda, i quali vanno, eventualmente, attivati con modulo di integrazione contributiva con decorrenza dal mese di firma di tale modulo.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

C.2) SE IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

È dovuto il solo contributo contrattuale a Prevedi in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi: in questo caso si determina adesione contrattuale a Prevedi con decorrenza dalla data di assunzione e recupero del contributo contrattuale a partire da tale data (anche se viene versato, ovviamente, dopo la decorrenza dei tre mesi dall'assunzione). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente + 1% azienda tramite il modulo di integrazione contributiva con decorrenza dal mese di firma di tale modulo.

Non si applica automaticamente il life cycle previsto da Covip, fino a quando non lo decidano, eventualmente, le Parti Istitutive di Prevedi con riferimento all'adesione contrattuale o non lo scelga espressamente l'aderente con l'apposita modulistica.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

NOTA BENE: qualora il lavoratore, al momento dell'assunzione, abbia già in essere il conferimento parziale o totale del TFR alla previdenza complementare (a Prevedi o a qualsiasi altra forma pensionistica), non può decidere di mantenere il TFR in azienda.

NOTE INFORMATIVE INERENTI AL NUOVO ISTITUTO DELL'ADESIONE AUTOMATICA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2026

INTRODOTTO CON LEGGE N. 199/2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026)



AVVERTENZA: LE PRESENTI NOTE SONO PREDISPOSTE CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FONDO PENSIONE PREVEDI



INFORMATIVA DEL DATORE DI LAVORO AI NUOVI ASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026

In base all'art. 8 comma 8 del D.Lgs. 252/2005, così come modificato a seguito della legge di bilancio 2026 *“al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica”*.

A CHI NON SI APPLICA L'ADESIONE AUTOMATICA

L'adesione automatica non si applica a:

- I lavoratori già occupati alla data del 30 giugno 2026: **questi lavoratori non devono compilare il mod. TFR3;**
- I lavoratori che inizino un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che siano già iscritti ad una forma di previdenza complementare ma senza destinazione parziale o totale a tale forma del TFR maturando (ad esempio i lavoratori iscritti a Prevedi che non versano TFR al Fondo Pensione): **questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3;**
- I lavoratori che inizino un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 senza essere iscritti ad una forma pensionistica complementare (inclusi quelli che erano iscritti ma hanno chiuso la posizione presso tale forma pensionistica entro il 30 giugno 2026 tramite riscatto totale della stessa): **questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3;**
- I lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 con contratto a tempo determinato inferiore a 60 giorni o il cui rapporto di lavoro cessi prima del decorso di 60 giorni dall'assunzione: **questi lavoratori non devono compilare il mod. TFR3.**

Il datore di lavoro può verificare, tramite i servizi web rilasciati a seguito dell'Accordo del 4 luglio 2025 (operanti all'interno dei sistemi di denuncia telematica delle casse edili), se il lavoratore sia eventualmente iscritto a Prevedi con versamento di TFR.

ATTENZIONE: l'esclusione dell'adesione automatica non implica esclusione del versamento del contributo contrattuale a Prevedi, il quale segue le consuete regole di funzionamento definite dai vigenti Accordi tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato e dalle conseguenti direttive emanate da CNCE e Prevedi.

A CHI SI APPLICA L'ADESIONE AUTOMATICA

L'adesione automatica si applica a:

- I lavoratori di prima assunzione (cioè che iniziano il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita) dopo il 30 giugno 2026: **questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3;**
- I lavoratori che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente (non il primo della loro vita) dopo il 30 giugno 2026 e che hanno già, in precedenza, conferito in tutto o in parte il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare senza riscattare integralmente la posizione: **questi lavoratori devono compilare il mod. TFR3 (e non possono scegliere di mantenere il TFR in azienda).**

Se i lavoratori a cui si applica l'adesione automatica non compilano il mod. TFR3 entro 60 giorni dall'assunzione, scatta l'adesione automatica con contribuzione completa di norma al Fondo Prevedi¹ (contributo % sulla retribuzione a carico dipendente + contributo % sulla retribuzione a carico azienda + 100% TFR + contributo contrattuale).

¹ La Covip ha precisato, nella deliberazione del 19 giugno 2026, che il datore di lavoro deve individuare la forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica sulla base dei Contratti collettivi che si applicano alla sua azienda, nazionali, territoriali o aziendali. Ove sussistano più forme pensionistiche di riferimento (ad esempio il Fondo Prevedi e i fondi pensione territoriali), l'adesione automatica è alla forma pensionistica individuata con accordo aziendale ovvero, in mancanza, alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di dipendenti dell'azienda alla data di assunzione del lavoratore.

INFORMAZIONI CENSITE NEL MODELLO TFR3, OPZIONI DISPONIBILI E RELATIVE CONSEGUENZE



TIPO DI ASSUNZIONE

- 1) **PRIMA ASSUNZIONE** (il lavoratore è stato assunto, dopo il 30 giugno 2026, per la prima volta nella sua vita)
- 2) **NON PRIMA ASSUNZIONE** (il lavoratore è stato assunto, dopo il 30 giugno 2026, ma aveva già avuto precedenti rapporti di lavoro dipendente) con i seguenti sottocasi:
- 2.1) al momento dell'assunzione il lavoratore ha in essere una posizione in una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR.
- 2.2) al momento dell'assunzione il lavoratore non ha in essere una posizione in una forma pensionistica complementare con conferimento, totale o parziale, del TFR.
- Se il lavoratore, prima dell'assunzione, aveva una posizione in una forma pensionistica complementare a cui aveva conferito, in tutto o in parte, il TFR, ma ha chiuso questa posizione, tramite il riscatto totale, entro il 30 giugno 2026, rientra nella fattispecie 2.2.
- Se il lavoratore, al momento dell'assunzione, ha in essere una posizione in una forma pensionistica complementare ma senza conferimento alla stessa del TFR (totale o parziale), rientra nella fattispecie 2.2.

1) **LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE**

Sono quelli che hanno iniziato il primo rapporto di lavoro dipendente della loro vita dopo il 30 giugno 2026 (quindi è impossibile che abbiano conferito TFR alla previdenza complementare prima di tale data)

Opzioni disponibili per il lavoratore da modello ministeriale TFR3



A. **CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR** (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo 1% dipendente + 1% azienda + contributo contrattuale.

Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

B. **CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA AL CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE** (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi)

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo contrattuale. Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione esclude il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR (IL LAVORATORE INDICA ESPRESSAMENTE LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE)
con i seguenti sotto casi:

C.1) IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3 (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi di:

TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale. Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione non include automaticamente il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

C.2) IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi del solo contributo contrattuale, a partire dalla data di assunzione, solo in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi (il contributo contrattuale viene versato decorsi i tre mesi dall'assunzione, con recupero dei mesi precedenti). Il lavoratore può comunque, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi, con decorrenza dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

D. MANTENIMENTO DEL TFR IN AZIENDA (il TFR viene conferito al Fondo di Tesoreria INPS nei casi di cui alla legge 296/2006 artt. 755 e 756).

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi del solo contributo contrattuale, a partire dalla data di assunzione, solo in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi (il contributo contrattuale viene versato decorsi i tre mesi dall'assunzione, con recupero dei mesi precedenti). L'aderente contrattuale a Prevedi può, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi, con decorrenza dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

2) LAVORATORI NON DI PRIMA ASSUNZIONE **CON TFR GIÀ CONFERITO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Sono gli assunti dopo il 30 giugno 2026 che, al momento dell'assunzione, abbiano in essere il conferimento di TFR, totale o parziale, alla previdenza complementare

Opzioni disponibili da modello ministeriale TFR3



A. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo % dipendente (nella misura uguale o maggiore all'1% eventualmente già scelta dal lavoratore oppure, se non l'aveva ancora attivato, in misura pari all'1%) + 1% azienda + contributo contrattuale. Tutti i contributi sono dovuti dalla data di assunzione.

B. CONFERIMENTO AUTOMATICO DEL TFR CON RINUNCIA AL CONTRIBUTO 1% SU RETRIBUZIONE (opzione consentita solo in caso di retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale di cui alla legge 335/1995):

(misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi)

18% oppure 100%

Se il lavoratore sceglie questa opzione del mod. TFR3, si attiva automaticamente il versamento a Prevedi di: TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3 o, se non indica una %, in misura pari al 100%) + contributo contrattuale. Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione esclude il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

C. CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR (IL LAVORATORE INDICA ESPRESSAMENTE LA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE)

con i seguenti sotto casi:

C. 1) IL LAVORATORE INDICA PREVEDI NEL MODELLO TFR3 (misure percentuali opzionali previste dal Fondo Prevedi):

18% oppure 100%

C. 1.1) IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI È GIÀ ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

In questo caso si attiva il versamento a Prevedi di:

TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale + contributo % dipendente e contributo 1% azienda se già attivate dal lavoratore prima dell'assunzione (il contributo % dipendente, se già attivato, è dovuto nella misura a suo tempo scelta dal lavoratore).

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione; il contributo % dipendente e il contributo 1% azienda, invece, sono dovuti dalla data di assunzione se il lavoratore li aveva già attivati prima dell'assunzione, altrimenti sono dovuti a partire dal mese di eventuale attivazione tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva (che potrebbe anche coincidere con il mese di assunzione). La misura del contributo % sulla retribuzione a carico del lavoratore sarà quella già dallo stesso scelta prima dell'assunzione oppure, se lo attiva successivamente all'assunzione, quella scelta tramite il modulo di integrazione contributiva.

C. 1.2) IL LAVORATORE CHE HA INDICATO PREVEDI NON E' ANCORA ISCRITTO A PREVEDI ALLA DATA DI ASSUNZIONE:

In questo caso si attiva il versamento a Prevedi di:

TFR (secondo la % scelta dal lavoratore nel mod. TFR3) + contributo contrattuale.

Il TFR e il contributo contrattuale sono dovuti dalla data di assunzione.

Questa opzione non include automaticamente il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda, che potranno essere, eventualmente, attivati dal lavoratore con il modulo di integrazione/variazione contributiva Prevedi a partire dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

C.2) IL LAVORATORE INDICA UNA FORMA PENSIONISTICA DIVERSA DA PREVEDI NEL MODELLO TFR3:

Se il lavoratore sceglie questa opzione, si attiva il versamento a Prevedi del solo contributo contrattuale, a partire dalla data di assunzione, solo in caso di rapporto di lavoro di durata superiore a 3 mesi (il contributo contrattuale viene versato decorsi i tre mesi dall'assunzione, con recupero dei mesi precedenti). Il lavoratore può comunque, in qualsiasi momento, conferire il TFR a Prevedi e/o attivare il versamento del contributo 1% dipendente e del contributo 1% azienda tramite il modulo di integrazione/variazione contributiva, con decorrenza dal mese di sottoscrizione di tale modulo.

In caso di adesione esplicita del lavoratore ad uno dei fondi territoriali Fondemain, Laborfonds o Solidarietà Veneto, il contributo contrattuale è destinato, dalle casse edili che insistono nelle regioni interessate, a tali fondi anziché a Prevedi, come previsto dall'Accordo del 27/04/2018 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili-industria e Edili-artigianato in conformità con la normativa di legge e le direttive Covip vigenti.

NOTA BENE: qualora il lavoratore, al momento dell'assunzione, abbia già in essere il conferimento parziale o totale del TFR alla previdenza complementare (a Prevedi o a qualsiasi altra forma pensionistica), non può decidere di mantenere il TFR in azienda. Per questo motivo, l'opzione di mantenimento in azienda del TFR non è disponibile, nel modello TFR3, per i lavoratori non di prima assunzione con TFR già conferito alla previdenza complementare.

LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026

DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

dipendente del _____

data di assunzione _____

(barrare le opzioni di proprio interesse)

- **Dichiara** di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:
 - informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
 - indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
 - informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
 - indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
 - informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
- **Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione** di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori di prima assunzione:

Ai sensi dell'articolo 8, commi 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

- **dichiara di NON essere un lavoratore di prima assunzione**, ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025, di aver ricevuto da parte del datore di lavoro informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e di:

(barrare l'opzione di proprio interesse)

- **NON avere in essere l'adesione alla previdenza complementare** con versamento di tutto o parte del TFR (In tal caso non opera l'adesione in modo automatico, il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione).

oppure

- **avere IN ESSERE l'adesione ad una forma pensionistica complementare** CON VERSAMENTO di tutto o parte del proprio TFR, e di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, nonché la precisazione che in difetto si applica il meccanismo di adesione in modo automatico di cui all'articolo 8, commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-quinquies del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori non di prima assunzione, che hanno già in essere l'adesione alla previdenza complementare con conferimento del TFR:

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, il lavoratore dipendente, che abbia in essere un'adesione a una forma pensionistica complementare, ha sessanta giorni di tempo dalla data di assunzione per indicare a quale forma pensionistica conferire il TFR maturando a tale data. In assenza di una scelta, aderisce automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, dell'articolo 8, del decreto legislativo n. 252 del 2005, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla

scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

(Compilare solo se una delle sezioni è di proprio interesse):

SEZIONE 1:

- LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

- A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica, **in modo automatico**, nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

- B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica

(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

- C) **CONFERIRE IL TFR in modo esplicito** alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

- D) **NON CONFERIRE IL TFR** ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

SEZIONE 2

- **LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE** che **abbia IN ESSERE** un'adesione ad una forma pensionistica complementare (ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dalla legge n. 199 del 2025) **CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR.

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica **in modo automatico** nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica (opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

C) **CONFERIRE** il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare: _____

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

Il sottoscritto dichiara:

- ☐ di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
- ☐ di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

Data _____

Firma lavoratore _____

ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l'informativa di cui all'articolo 8, comma 8 ovvero comma 9-bis, nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Data, timbro e firma _____